



Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC)

Modifica del 29 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889¹
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

I

Il regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923² concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) è modificato come segue:

Titolo

Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(ODiC)

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889³
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

1 RS 281.1
2 RS 281.41
3 RS 281.1

Art. 2 cpv. 2

² Se il debitore è domiciliato all'estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l'ufficio d'esecuzione dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Se l'ultimo domicilio dell'ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d'esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

29 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr